



Titolo

Settore tecnico - regolamento settore tecnico - domicilio - art. 17 luogo – è quello comunicato per iscritto e riportato nell'albo e nei ruoli – variazione – onere di comunicazione

Descrizione

Ai sensi del quinto comma dell'art. 17 del regolamento del settore tecnico *“i tecnici si intendono domiciliati nel luogo comunicato per iscritto e riportato nell'albo e nei ruoli. Spetta al singolo tecnico comunicare senza indugio l'avvenuto cambio di domicilio.”* Pertanto colui che ha modificato il proprio domicilio ha l'onere di informare la Federazione. Invero nel CGS non sono presenti istituti quali quelli previsti dagli artt. 159 e 160 del cod. proc. pen. (rispettivamente “notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità” e “efficacia del decreto di irreperibilità”); meno che mai esistono disposizioni relative alla attestazione delle “vane ricerche” (art. 295 cod. proc. pen.) o che prevedano l'emissione di un “decreto di irreperibilità” (art. 296 del medesimo codice). E ciò perché non è concepibile che agli organi federali siano tenute celate notizie relative alla residenza o al domicilio di un tesserato, il quale, si ripete, ha l'obbligo di aggiornare tempestivamente tali dati. In fin dei conti, la differenza tra una giustizia coercitiva, quale è quella penale, e una giustizia consensuale, quale, senza dubbio, è quella sportiva (atteso che gli appartenenti al settore spontaneamente accettano di sottoporsi alle sue regole), comporta anche rafforzati obblighi di correttezza e trasparenza a carico dell'associato e, tra questi, quello di garantire, in ogni momento, la sua reperibilità.

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 92/CFA/2020-2021/A

Presidente

Torsello

Relatore

Fumo

Riferimenti normativi

Riferimenti normativi: art. 17, comma 5, Regolamento settore tecnico;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 092 CFA del 6 aprile 2021 (Sig. Niccolai Giuliano/Procura Federale)